



COMUNE DI CARINOLA

PROVINCIA DI CASERTA

Ufficio del Sindaco

Piazza O. Mazza – 0823/734207 FAX:0823/939159

ORD. N.24 DEL 16 MAGGIO 2020

IL SINDACO

Vista:

la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020, ad oggetto "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (GU n.26 del 1-2-2020);

il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n.6, ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU n.45 del 23-2-2020);

il DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n.9, ad oggetto "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU n.53 del 2-3-2020);

la LEGGE 5 marzo 2020, n.13, ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU n.61 del 9-3-2020);

il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n.18, ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU n.70 del 17-3-2020);

il DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n.19, ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU n.79 del 25-3-2020);

DECRETO- LEGGE 8 aprile 2020, n.23, ad oggetto "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (GU n.94 del 8-4-2020);

IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020, ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU n.97 del 11-4-2020);

Viste, altresì, le Ordinanze del Presidente della Regione Campania, dalla N.1 alla N.39, emesse rispettivamente a partire dal 24 febbraio 2020 sino a tutto il 25 aprile 2020;

Vista la circolare del Ministero della Salute 0012302-08/04/2020-DGPRES-DGPRES-P recante: <<Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione>>;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale N.21 del 20 APRILE 2020, mediante la quale venivano disposte le misure di apertura delle strutture cimiteriali in maniera contingentata;

Vista la circolare Ministero della Salute prot. 0015280 del 02/05/2020 DGPRES - DGPRES -P - Revisione post DPCM del 26 APRILE 2020

Vista la nota della UOD02 Regione Campania prot. PG.2020/0224601;

Ritenuto, per quanto sopra, poter provvedere nella direzione richiesta dal Governo di uniformare, sull'intero territorio nazionale, le procedure per il settore funebre e cimiteriale in fase emergenziale determinata dall'epidemia COVID-19;

COMUNICA

l'apertura dei Cimiteri Comunali da Lunedì 18 Maggio 2020 senza le limitazioni precedentemente emanate, fatte salve sopravvenute diverse disposizioni emanate dalle competenti Autorità Governative o Regionali;

L'adozione delle seguenti misure organizzative per evitare assembramento di visitatori:

- l'ingresso pedonale nell'area cimiteriale dovrà avvenire per mezzo di apposito percorso delimitato nel rispetto delle misure di distanziamento sociale ed in ogni caso senza creare assembramento e sarà presidiato anche da operatori della Polizia Locale;
- al Cimitero si potrà accedere, al fine di garantire la sicurezza sanitaria dei cittadini, con accessi contingentati;
- è consentito l'accesso all'interno dell'area cimiteriale curando di evitare assembramenti con l'obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- all'interno delle edicole funerarie private (cappelle familiari) è consentita la presenza di una sola persona;
- è fatto obbligo a tutte le persone che accedono al cimitero (operatori, visitatori, etc.) di indossare mascherine o comunque dispositivi di protezione naso-bocca e guanti.
- è fatto divieto di assembramenti di persone all'interno e nelle aree esterne perimetrali al Cimitero, con l'obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- le Confraternite religiose sono tenute a garantire il contingentamento degli ingressi, il rispetto del divieto di assembramento, la sanificazione, la pulizia, l'igiene ambientale e l'adeguata aerazione degli ambienti nella loro disponibilità.
- resta salva l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, e tumulazione delle salme, ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di 15 persone nel rispetto della distanza minima di sicurezza interpersonale di un metro.
- Restano ferme le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, disposte con i DPCM in vigore.

Visto:

- L'art.32 "Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria" della Legge N.833/1978 e s.m.i. recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
 - L'art. 50 "Competenze del sindaco e del presidente della provincia" del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.);
 - l'art.6 "Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile", del d.lgs. n.1/2018 e s.m.i. recante "Codice della Protezione Civile";
 - l'art.12 "Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile", del d.lgs. n.1/2018 e s.m.i. recante "Codice della Protezione Civile";
- Visto, infine, il Capo III del vigente Statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni riportate in premessa:

1.L'apertura dei Cimiteri Comunali da Lunedì 18 Maggio 2020 senza le limitazioni precedentemente emanate, fatte salve sopravvenute diverse disposizioni emanate dalle competenti Autorità Governative o Regionali;

2. L'adozione delle seguenti misure organizzative per evitare assembramento di visitatori:

- l'ingresso pedonale nell'area cimiteriale dovrà avvenire per mezzo di apposito percorso delimitato nel rispetto delle misure di distanziamento sociale ed in ogni caso senza creare assembramento e sarà presidiato anche da operatori della Polizia Locale;
- al Cimitero si potrà accedere, al fine di garantire la sicurezza sanitaria dei cittadini, con accessi contingentati;
- è consentito l'accesso all'interno dell'area cimiteriale curando di evitare assembramenti con l'obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- all'interno delle edicole funerarie private (cappelle familiari) è consentita la presenza

- di una sola persona;
- è fatto obbligo a tutte le persone che accedono al cimitero (operatori, visitatori, etc.) di indossare mascherine o comunque dispositivi di protezione naso-bocca e guanti.
- è fatto divieto di assembramenti di persone all'interno e nelle aree esterne perimetrali al Cimitero, con l'obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- le Confraternite religiose sono tenute a garantire il contingentamento degli ingressi, il rispetto del divieto di assembramento, la sanificazione, la pulizia, l'igiene ambientale e l'adeguata aerazione degli ambienti nella loro disponibilità.
- resta salva l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, e tumulazione delle salme, ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di 15 persone nel rispetto della distanza minima di sicurezza interpersonale di un metro.
- Restano ferme le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, disposte con i DPCM in vigore.

3. Per tutte le altre attività all'interno del Civico Cimitero, restano salve le disposizioni recate dalla circolare del Ministero della Salute 0015280/02/05/2020-DGPRES-DGPRES-P che si riporta in allegato ;

11. La presente Ordinanza produce effetti dalla pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente e **comunque** sino a diversi provvedimenti sullo specifico punto;

DISPONE

Che il presente provvedimento venga comunicato in via preventiva alla Prefettura di Caserta, al Dipartimento ASL competente, alla Stazione Carabinieri di Carinola ed alla ditta BERT srls in qualità di gestore e custode delle strutture cimiteriale, alle Confraternite interessate

DISPONE, infine

- La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del Comune di Carinola;
- La pubblicazione del presente provvedimento sul Sito Istituzionale dell'Ente ;
- Polizia Municipale;
- Alla stazione Carabinieri di Carinola;
- Commissariato di P.S. di Sessa Aurunca;
- Al Comune di Falciano del Massico
- Alla soc. Bert srls

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al TAR di Napoli, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Carinola, Il 16.05.2020

Il Sindaco
Antonio Russo

